CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.310/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24548** del registro di Segreteria

proposto da

C. F., nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis* (cod. fisc.: *omissis*), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mariolina Lucidi del foro di Tivoli (cod. fisc: LCDMLN89D68H501S), con studio in Guidonia Montecelio (RM), Via del Passeggio, n. 110, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it (fax n. 0774/285953);

contro

1) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, come da procura generale *ad lites*

versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

2) MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per il riconoscimento

del diritto alla rideterminazione della pensione percepita, inserendo nella base di calcolo le maggiorazioni stipendiali di cui all'art. 9, c. 4 e 5 del d.P.R. n. 44/1990 (retribuzione annuale di anzianità), in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art, 51, c. 3, della legge n. 288/2000; e alla corresponsione degli arretrati maturati e non percepiti, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali come per legge e fino al soddisfo.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

nella pubblica udienza del 12 ottobre 2026, nessuno è comparso per il ricorrente e il Ministero della difesa. L'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, ha concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **ricorso**, depositato il 20 aprile 2026, il signor F. C., ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione percepita, inserendo nella base di calcolo le maggiorazioni stipendiali di cui all'art. 9, c. 4 e 5, del d.P.R. n. 44/1990, che disciplina la retribuzione annuale di anzianità (R.I.A.), in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art, 51, c. 3, della

legge n. 288/2000, e alla corresponsione degli arretrati maturati e non percepiti, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal 1° gennaio 1991 sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite. Il ricorrente ha, in particolare, dichiarato di avere prestato servizio presso la Marina militare e di essere stato collocato in quiescenza dal 1° gennaio 2024. Ha, quindi, affermato che l'art. 51, c. 3, della legge n. 388/2000 ha determinato un ingiusto pregiudizio in capo al ricorrente che, alla data del 31 dicembre 1993, aveva un'anzianità di servizio di otto anni. La disposizione in esame avrebbe, infatti, limitato in maniera illegittima gli effetti giuridici legati al raggiungimento di determinate soglie di anzianità, utili per la maggiorazione R.I.A., ai sensi dell'art. 9, c. 4 e 5, del d.P.R. n. 44/1990 che si applica al personale dei ministeri e degli altri enti ricompresi nell'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986. Ha aggiunto che la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 ha accertato la illegittimità costituzionale dell'art. 51, c. 3, della legge n. 388/2000 cit. e, quindi, del blocco degli effetti giuridici legati al raggiungimento di determinate soglie di anzianità di servizio, utili per la maggiorazione R.I.A.; che, ad oggi, non esiste una disciplina specifica per il personale militare "*né risulta una espressa esclusione del personale militare dal beneficio de quo, operato dalla nota sentenza della Consulta, contrariamente a quanto erroneamente riferito dalle amministrazioni odierne resistenti*"; che ha presentato apposita istanza in via telematica ai fini del ricalcolo del proprio trattamento pensionistico e del rimborso degli arretrati, rigettata prima dall'INPS e poi dal Ministero della difesa. Ha, infine, affermato che il d.P.R. n. 44/1990 è norma di diritto comune e che, pertanto, si applica a tutti i dipendenti pubblici del comparto

ministeri "*senza differenziazione alcuna tra personale civile e militare*"; che, in particolare, l'art. 9, c. 4, del menzionato d.P.R. n. 44/1990 stabilisce un incremento del R.I.A. per il personale che ha prestato servizio nel biennio 1987 – 1988 con decorrenza 1° gennaio 1989, mentre il successivo comma 5 estende tale beneficio al personale che ha maturato o matura un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel periodo 1989-1990; che l'applicazione dei benefici recati dalla disposizione in esame è stato oggetto di interventi normativi successivi, tra i quali l'art. 51, c. 3, della legge n. 388/2000, il quale ha stabilito la proroga al 31 dicembre 1990 per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini della maggiorazione R.I.A.; che tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 cit., perché la disposizione ha violato il principio di ragionevolezza e il legittimo affidamento dei lavoratori che avevano maturato i requisiti per le maggiorazioni R.I.A. nel periodo 1991 – 1993; che tale pronuncia deve essere applicata a tutti i dipendenti pubblici, rientranti nel comparto ministeri e, quindi, anche all'istante.

2. Con **decreto** del 22 aprile 2026, è stata fissata l'udienza del 12 ottobre 2026 per la discussione del ricorso. Il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati alle amministrazioni resistenti.

3. Con **memoria difensiva**, depositata il 30 luglio 2026, la direzione di amministrazione della Marina militare ha trasmesso documentazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, ha affermato che la R.I.A. costituisce un elemento stipendiale correlato all'anzianità di servizio, nel quale è confluito il maturato per classi e scatti stipendiali in godimento al 31 dicembre 1986; che l'istituto è stato disciplinato, per il personale

contrattualizzato del comparto ministeri, dal d.P.R. n. 266/1987, come modificato dal d.P.R. n. 494/1987; che, per il personale delle forze armate, invece, è stato disciplinato dal decreto-legge n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987; che, inoltre, per il personale militare, l'art. 2 della legge 8 agosto 1990, n. 231 ha previsto uno specifico ulteriore incremento della R.I.A.; che le disposizioni invocate dal ricorrente (art. 9, c. 4 e 5, del d.P.R. n. 44/1990) non contengono una disciplina generale applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici, posto che il regolamento in esame recepisce l'accordo del 26 settembre 1989 relativo al personale del comparto ministeri e le ulteriori categorie indicate dall'art. 2 del d.P.R. n. 68/1986; che il personale militare non rientra nell'ambito soggettivo di tale accordo, perché destinatario della distinta disciplina sopra richiamata. Secondo il ministero resistente, "*non ricorre, conseguentemente, alcuna lacuna normativa che possa giustificare l'applicazione analogica delle maggiorazioni previste dal d.P.R. n. 44 del 1990.*", posto che "*L'identità della denominazione dell'emolumento non comporta l'identità delle relative discipline, le quali trovano fondamento in differenti fonti normative e si rivolgono a categorie di personale assoggettate a distinti ordinamenti economici.*". L'amministrazione ha, infine, aggiunto che "*La distinzione tra personale civile del Comparto Ministeri e personale militare non integra, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché deriva dalla diversità delle rispettive fonti normative e dei relativi ordinamenti economici.*" e che "*La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024 non impone l'uniformazione dei trattamenti previsti da discipline di settore differenti, ma elimina esclusivamente la disposizione retroattiva sottoposta al suo esame.*".

4. Con **memoria difensiva**, depositata il 30 luglio 2026, si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di difesa. Ha, inoltre, eccepito la prescrizione della pretesa previdenziale. L'istituto previdenziale ha, in particolare, osservato che il Ministero della difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva, con la nota prot. n. M_DA934676 REG 2024 0019162 del 26 febbraio 2024, ha precisato che la sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale non ha effetti sulla R.I.A. del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, perché trova applicazione solo al personale del comparto ministeri/funzioni centrali. Ha aggiunto che, per il personale militare, la R.I.A. è stata introdotta dal d.l. n. 379/1987, convertito nella legge n. 468/1987, e successivamente incrementata dall'art. 2 della legge n. 231/1990 per il personale delle forze armate, nonché dal d.P.R. n. 150/1987 e adeguata, con il d.P.R. n. 147/1990, per il personale appartenente alla Polizia di Stato senza alcuna maggiorazione. Poiché la norma recata dall'art. 51 della legge n. 388/2000, dichiarata incostituzionale, "*Incideva esclusivamente sul RIA del personale civile del comparto Ministeri/Funzioni Centrali*", non è applicabile alla fattispecie in esame "*in assenza di una norma di estensione esplicita*". In ogni caso, secondo l'istituto previdenziale, nel caso di applicazione della disposizione in esame anche al menzionato personale militare, si potrà provvedere al ricalcolo "*solo previ necessari aggiornamenti della posizione assicurativa e degli emolumenti valutabili, sia ai fini pensionistici che previdenziali, che devono essere apportati dall'Amministrazione competente.*". Ha, quindi, osservato che la pretesa previdenziale sarebbe prescritta, perché il ricorrente, non avendo promosso

alcun giudizio prima dell'intervento della Corte costituzionale, non ha fornito prova di possedere tutti i requisiti per l'ottenimento del citato beneficio e "*di avere regolarmente interrotto il decorso della prescrizione che, trattandosi di emolumenti stipendiali, è quinquennale.*". Ha, quindi, dichiarato che, in caso di accoglimento della domanda, "*resta ferma l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali differenze sui ratei con decorrenze dalle singole date di pagamento mensili ai sensi del RDL 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428*", considerato che il primo atto interruttivo (la richiesta pervenuta all'INPS) risale al 18 dicembre 2024, e che del pari inammissibile è anche la richiesta di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, c. 6, della legge n. 412/1991.

5. Con **memoria di replica**, depositata il 1° ottobre 2026, il ricorrente ha contestato le difese delle amministrazioni resistenti e insistito per l'accoglimento del ricorso. Ha, tra l'altro, contestato la costituzione in giudizio del Ministero della difesa perché la memoria depositata in giudizio proviene da soggetto non delegato alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione.

6. All'**udienza pubblica** del 12 ottobre 2026, nessuno è comparso per il ricorrente e per il Ministero della difesa. La difesa dell'INPS ha insistito per il rigetto del ricorso e la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, si osserva che, come correttamente affermato dalla difesa di parte ricorrente, l'amministrazione della difesa non si è ritualmente costituita, considerato che la memoria depositata è sottoscritta da soggetto

non appositamente delegato alla rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'art. 158, c. 1, c.g.c.. Non risulta, infatti, prodotta la delega richiesta a tale scopo dalla disposizione richiamata. Da qui la inammissibilità della costituzione del ministero resistente per difetto di rappresentanza processuale (cfr. in termini, tra le tante, *Cass. civ., sez. un., sentenza n. 37434 dell'11 ottobre 2022*).

8. Il ricorso è, comunque, **infondato**. Per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39, c. 1, lett. d), c.g.c. e 17, c. 1, dell'Allegato 2, norme di attuazione del c.g.c., si richiamano le motivazioni, qui condivise, delle decisioni di questa Sezione giurisdizionale n. 82/2025, della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 106/2025 e della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia nn. 42/2026, 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025. Le decisioni sopra richiamate hanno, infatti, evidenziato che non è possibile estrapolare dalla sentenza della Consulta, invocata a fondamento della pretesa previdenziale, un principio *erga omnes*, invocabile anche da non appartenenti al comparto ministeri che vogliono vedersi garantiti incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto. In particolare, si sottolinea quanto affermato al riguardo dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna nella sentenza n. 106/2025 cit., ove si legge che "*la maggiorazione a titolo di R.I.A. in precedenza richiamata deve essere previamente riconosciuta ai ricorrenti dapprima sotto il profilo retributivo, e soltanto dopo siffatto ineludibile accertamento, che rappresenta il necessario presupposto per il successivo adeguamento pensionistico, l'emolumento potrebbe quindi transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell'assegno di quiescenza, non potendosi certo teorizzare la possibilità di*

chiedere direttamente e surrettiziamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al fine di considerare nella base pensionabile il prefato aumento, alla quale tuttavia è alieno, facendo leva esclusivamente sul menzionato canone dell'imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza tuttavia di un provvedimento formale, dell'Amministrazione di appartenenza, o di una pronuncia definitiva del Giudice del Lavoro, che abbia già in precedenza cristallizzato ed accertato in via definitiva sul versante retributivo il diritto alla corresponsione dell'emolumento in parola, sul rilievo che in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale e intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico, a tenore della prefata disposizione normativa di cui al D.P.R. n. 1092/1973, anche tenendo conto della circostanza che comunque il credito retributivo in rassegna risulta ormai prescritto.". A ciò si aggiunga che, come correttamente osservato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia nella sentenza n. 42/2026, "*con riguardo al periodo in argomento, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la disciplina della retribuzione individuale di anzianità per i militari risultava contenuta all'art. 2 (rubricato proprio Retribuzione individuale di anzianità) della Legge 8 agosto 1990 n. 231 recante Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare. Tale disposizione è rimasta in vigore sino alla sua abrogazione disposta dall'art. 2268 del d.Lgs. n. 66/2010 e, sebbene richiamata dall'art. 7 comma 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 – oggetto dell'interpretazione di cui all'art. 51 comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – veniva espressamente distinto rispetto alla disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi*

al triennio 1° gennaio 1988 – 31 dicembre 1990." e che "*la disciplina contenuta nella Legge 8 agosto 1990 n. 231 applicabile ai ricorrenti in epigrafe è rimasta del tutto distinta rispetto a quella riferita al personale di cui ai citati accordi di comparto e, conseguentemente, non occorre, né risulta possibile, addivenire ad alcuna interpretazione estensiva analogica del dettato di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 44 del 1990 e all'art. 7 D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. 438/1992.*" (id. in termini, da ultimo, *Sez. giur. Basilicata, sentenza n. 2/2026; Sez. giur. Emilia-Romagna, sentenza n. 111/2026*). Da qui la infondatezza del ricorso.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza, i sensi dell'art. 31 c.g.c., e si liquidano in favore dell'INPS e a carico della parte ricorrente nell'importo di euro 1.000,00, oltre agli accessori, se dovuti, come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

- respinge il ricorso;

- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di euro 1.000,00, oltre agli accessori, se dovuti, come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2026.

Il Giudice unico delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 12.10.2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente